

# **TI\_GERICHTE 14.2018.111 vom 26. Oktober 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-10-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2018.111](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2018.111)

FR: TI\_GERICHTE 14.2018.111 du 26 octobre 2018

IT: TI\_GERICHTE 14.2018.111 del 26 ottobre 2018

## **Regeste**

Sequestro ed exequatur di decisione estera. Decreto ingiuntivo italiano. Carattere contraddittorio della procedura di reclamo contro l'istanza di sequestro ed exequatur. Spese e ripetibili

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza del suo credito, di una causa di sequestro e di beni appartenenti al debitore (art. 272 cpv. 1 LEF). Quale causa di sequestro la legge cita in particolare il fatto che il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF), ovvero una decisione esecutiva o un atto assimilato nel senso dell'art. 80 LEF (sentenza della CEF 14.2016.128 del 4 novembre 2016 consid. 5.1 e i rinvii). Ove il titolo invocato dal creditore sia una decisione straniera da eseguire secondo la CLug, il giudice si pronuncia anche sull'esecutività della stessa (art. 271 cpv. 3 LEF). A norma dell'art. 41 CLug la decisione estera (giusta l'art. 32 CLug) è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l'espletamento delle formalità di cui all'art. 53 (produzione di una copia autenticata della decisione e di un attestato del tribunale che l'ha emessa conforme all'art. 58 CLug), senza alcun esame dei motivi che ostano a un suo riconoscimento secondo gli art. 34 e 35 (in particolare la contrarietà all'ordine pubblico dello Stato richiesto).

### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha ritenuto che, al momento in cui è stato emanato, il decreto ingiuntivo di cui è chiesto l'exequatur era già provvisoriamente e immediatamente esecutivo, senza che, in precedenza, il convenuto avesse avuto la possibilità – virtuale o effettiva – di rendere la procedura contraddittoria, ciò che a suo parere, secondo la giurisprudenza federale ed europea, ne esclude il riconoscimento in Svizzera.

### **E. 4**

Nel reclamo RE 1 e RE 2 sottolineano di avere atteso che il decreto ingiuntivo, inizialmente provvisoriamente esecutivo, fosse notificato al convenuto e che, in assenza di contestazione da parte di quest'ultimo, il decreto fosse dichiarato definitivamente esecutivo giusta l'art. 647 del Codice di procedura italiano (CPCit.), per presentare l'istanza secondo loro ingiustamente respinta dal Pretore aggiunto.

### **E. 5**

marzo 2014 consid. 6) , purché tale dichiarazione sia stata comunicata al convenuto prima della presentazione dell'istanza di exequatur (sentenze della CEF 14.2016.74 già citata, consid. 6.3-6.4, e 14.2016.247 del 4 settembre 2017 consid. 5.3/a ).

### **E. 5.1**

Un decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente e provvisoriamente esecutivo con la sua emanazione senza previo contraddittorio (secondo l'art. 642 CPCit.) non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug che possa essere riconosciuta in Svizzera (DTF 139 III 232 consid. 2, confermata nella sentenza 5A\_752/2014 del 21 agosto 2015; sentenze della seconda Camera civile del Tribunale d'appello [II CCA] 12.2013.197 del 26 agosto 2014 consid. 13 e della CEF 14.2016.74 del 14 settembre 2016 consid. 6.2), a meno che sia successivamente munito della dichiarazione di (definitiva) esecutività in caso di mancata opposizione o di mancata attività del convenuto in particolare nel senso dell'art. 647 CPCit. (DTF 135 III 623 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 4A\_145/2010 del 5 ottobre 2010, RtiD 2011 I 783 consid. 4.1, e 5A\_48/2012 del 3 luglio 2012, consid. 2.1.2; già citata sentenza della CEF 14.2012.172 consid. 5.1 e 14.2013.202 del

### **E. 5.2**

Da sé solo, di conseguenza, il “decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo” in rassegna non è una decisione nel senso dell'art. 32 CLug, né pertanto un titolo esecutivo suscettibile di configurare la causa di sequestro prevista dall'art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF. Gli istanti hanno però dimostrato che successivamente, e meglio il 13 giugno 2018, il presidente del Tribunale di Varese ha dichiarato il decreto medesimo definitivamente esecutivo a norma dell'art. 647 CPCit. (doc. B). Egli, infatti, ne ha accertato la regolare notifica al convenuto e l'assenza di opposizione da parte di quest'ultimo. Come ricordato sopra, il decreto in questione, dopo essere diventato definitivamente esecutivo, è suscettibile di essere riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera, dal momento che al convenuto è stata garantita la facoltà di esprimersi nella procedura italiana. Decisivo al riguardo è che questi abbia potuto difendersi prima della presentazione dell'istanza di exequatur (l'esecutività della decisione, che dipende dalla sua notifica al convenuto, dovendo esaminarsi al momento in cui statuisce il giudice dell'esecuzione: Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 7b e 13 ad art. 80 LEF) e non, come ritiene il primo giudice, prima del momento in cui la decisione estera è diventata esecutiva. Giuridicamente errata, la decisione impugnata va quindi annullata.

### **E. 6**

I reclamanti chiedono inoltre alla Camera di dichiarare essa stessa il decreto ingiuntivo esecutivo in Svizzera e di decretare il sequestro del salario del convenuto. Essendo la causa matura per il giudizio (nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), occorre entrare in materia.

#### **E. 6.1**

Relativamente all'istanza di exequatur , si prende atto che gli istanti hanno prodotto una copia del decreto ingiuntivo e della dichiarazione di esecutività definitiva, la cui conformità agli originali è debitamente certificata dal notaio \_\_\_\_\_ PA 1 (doc. A a tergo dell'ultimo foglio e doc. B a tergo), nonché l'attestato dell'art. 57 CLug (doc. D), per cui nulla osta al suo riconoscimento e alla sua esecuzione in Svizzera (sopra consid. 2).

#### **E. 6.2**

Anche i presupposti per decretare il sequestro del salario del convenuto appaiono dati: la verosimiglianza del credito e della causa del sequestro risulta direttamente dal decreto ingiuntivo (doc. A e B) – completato con l’atto di precetto (doc. C) per quanto attiene agli interessi e le spese – mentre è verosimile che il convenuto percepisca un salario dalla PI 1 di \_\_\_\_\_, dal momento ch’egli non ha contestato la relativa allegazione contenuta nel reclamo. In queste condizioni, sono dati tutti i presupposti per decretare il sequestro di tale salario a concorrenza di fr. 24'976.20 (corrispondenti ai € 21'616.27 indicati sull’atto di precetto [doc. C], valuta 19 giugno 2018).

#### **E. 7**

Le spese processuali di entrambe le sedi, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), 52 CLug, 10, 11 e 14 LTG (RL 178.200), come le ripetibili della procedura di exequatur (in quella di sequestro, per prassi, non ne vengono attribuite in prima sede), determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar ( RL 178.310 ) per il rinvio del l’art. 96 CPC (v. Hofmann/Kunz , op. cit., n. 89 ad art. 41; Meier-Dieterle in: Klagen und Rechtsbehelfe im Schuldbtreibungs- und Konkursrecht, 2018, nota 25 ad § 1, pag. 683) , seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

#### **E. 8**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 24'976.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.